



PROTOCOLLO D'INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA
LA GUARDIA DI FINANZA E TUNNEL EURALPIN LYON TURIN S.a.s.

La Guardia di finanza e Tunnel Euralpin Lyon Turin S.a.s. (di seguito TELT S.a.s.), di seguito anche "le Parti",

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "*Ordinamento del corpo della Guardia di finanza*" che, all'articolo 1, comma 2, lettera c), demanda alla stessa il compito di "*vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", e, in particolare, l'articolo 15;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifiche e integrazioni, recante le "*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*", e, nello specifico gli articoli 2 e 3 rispettivamente in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, concernente il "*Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*", e, in particolare, l'articolo 2;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*", e, in particolare:

- l'articolo 1, che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge;
- l'articolo 3, che attribuisce alla Guardia di finanza la possibilità di fornire collaborazione, tra gli altri, agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*", e, in particolare, l'articolo 2-ter, che disciplina la "*Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri*";

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e, in particolare, gli articoli 101 (*intese vietate*) e 102 (*divieto di abuso di posizione dominante*);



VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la *“Legge di contabilità e finanza pubblica”* e, in particolare, l’articolo 44-ter;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 6 concernenti l’accesso alle aree di cantiere, la tracciabilità finanziaria dei pagamenti dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e le relative sanzioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

VISTO l’*Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l’esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione*, siglato a Roma in data 30 gennaio 2012 e ratificato con la legge 23 aprile 2014, n. 71;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in particolare, l’articolo 36, volto a disciplinare il monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi;

VISTO l’*Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l’avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione*, siglato a Parigi il 24 febbraio 2015, e il *Protocollo addizionale* stipulato a Venezia l’8 marzo 2016 e il *Regolamento dei Contratti* del 7 giugno 2016, ratificati con la legge 5 gennaio 2017, n. 1;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto ministeriale 21 marzo 2017 recante *“Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell’interno, di un apposito Comitato di coordinamento”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante *“Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”* e, in particolare, l’articolo 13, comma 1, in base al quale *“La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall’articolo 4, quando è necessaria per l’adempimento di uno specifico compito istituzionale dell’organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente”*;



VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”, con particolare riferimento all’articolo 47 (“Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia”);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTA la *Ordonnance* n. 2018-1074 in data 26 novembre 2018 della Repubblica francese contenente la parte legislativa del “Code de la commande publique”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

ATTESO che TELT S.a.s. intende dare piena esplicitazione alla libertà di concorrenza, garantendo l’accesso alle procedure di gara al maggior numero possibile di imprese; principio, questo, che trova ampio profilo garantistico sia in ambito costituzionale, sia a livello comunitario, in virtù di quanto prescritto dal Trattato istitutivo della CE;

CONSIDERATO che TELT S.a.s., Società per azioni semplificata di diritto francese, Promotore Pubblico istituito dall’Accordo binazionale del 30 gennaio 2012, partecipata al 50% da parte dello Stato francese e al 50% da parte dello Stato italiano (tramite FS S.p.a.), è inserita nell’Elenco Istat della Amministrazioni Pubbliche solo a fini statistici;

CONSIDERATO che è interesse di TELT S.a.s.:

- promuovere la massima trasparenza nelle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici, nell’osservanza delle normative cui TELT è obbligata in materia;
- assicurare il rispetto della legalità nell’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione di opere di interesse pubblico, anche attraverso una più intensa e costante collaborazione interistituzionale;

CONSIDERATO che la Guardia di finanza e TELT S.a.s. possono meglio assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza mediante la sottoscrizione del presente protocollo di intesa;

CONCORDANO

di regolare e sviluppare la citata collaborazione nei seguenti termini:



Articolo 1

(Oggetto della collaborazione)

1. In attuazione del quadro normativo vigente e nel rispetto delle rispettive competenze e attribuzioni, la Guardia di finanza e TELT S.a.s. collaborano, al fine di assicurare una più ampia attività di:
 - a. prevenzione dai tentativi di infiltrazione criminale nel tessuto economico;
 - b. tutela della regolarità e della trasparenza delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, promosse da quest'ultima per il conseguimento dell'oggetto sociale sancito dal relativo statuto;
 - c. garanzia della concorrenza leale e di parità di condizioni tra le imprese.
2. L'attività di collaborazione è sviluppata in linea con gli obiettivi assegnati alla Guardia di finanza dal Ministro dell'Economia e delle Finanze mediante la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione.

Articolo 2

(Responsabili dell'intesa)

1. I referenti per l'attuazione del presente Protocollo sono:
 - a. sul piano programmatico:
 - (1) il Comandante Unità Speciali della Guardia di finanza;
 - (2) il Direttore Generale di TELT S.a.s.;
 - b. sul piano operativo:
 - (1) il Comandante del Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di finanza;
 - (2) la responsabile della Struttura Organizzativa Public Affairs di TELT S.a.s..

Articolo 3

(Modalità esecutive della collaborazione)

1. Per garantire l'attività di collaborazione, TELT S.a.s.:
 - a. mette a disposizione del Nucleo Speciale Anticorruzione dati e notizie qualificate nonché analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative;
 - b. può segnalare i contesti ritenuti meritevoli di approfondimento.
2. Ferma restando l'autonomia del Corpo nell'analisi e nella valorizzazione dei dati e degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1, il citato Nucleo, ove non proceda direttamente, assicura il raccordo informativo e cura, ove necessario, l'interessamento degli altri reparti speciali e/o dei reparti operativi territorialmente competenti, per l'eventuale sviluppo delle autonome attività istituzionali.



Articolo 4

(Profili didattici e formativi)

1. Allo scopo di consolidare le conoscenze e le competenze del personale interessato alle attività oggetto del presente protocollo, TELT S.a.s. può promuovere e organizzare incontri, seminari e corsi a favore dei propri dipendenti, avvalendosi di qualificati appartenenti al Corpo in qualità di docenti, previo interessamento, per il tramite del referente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b (1), del Comando Generale.
2. L'attività formativa di cui al comma 1 è espletata compatibilmente con i Piani di formazione approvati dal Corpo e da TELT S.a.s., in base ai rispettivi ordinamenti.
3. Gli oneri derivanti dalle predette attività di formazione sono a carico di TELT S.a.s..
4. Fatte salve diverse disposizioni di legge o regolamentari, gli oneri sostenuti dalla Guardia di finanza e individuati dalla tabella in allegato 1, connessi allo svolgimento delle attività didattiche di cui al comma 1, saranno rimborsati finanziariamente da TELT S.a.s. - ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 e 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato utilizzando il codice IBAN: IT 62X 01000 03245 350 0 10 2395 00 e avendo cura di indicare la seguente causale: "*Somme dovute da TELT S.a.s. a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Corpo della Guardia di Finanza per i rapporti di collaborazione di cui al correlato protocollo d'intesa*", sulla scorta di rendiconti fatti pervenire alla medesima società da parte del referente del Corpo sul piano programmatico, con periodicità trimestrale. Ad avvenuto versamento, sarà cura di TELT S.a.s. trasmettere, al referente del Corpo sul piano programmatico, apposita dichiarazione che attesti la data dell'effettivo pagamento e la causale sopra richiamata, unitamente alla relativa quietanza della disposizione di pagamento.
5. L'eventuale corresponsione di compensi ai militari del Corpo avverrà nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 5

(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali sviluppato nell'ambito delle attività poste in essere in virtù del presente Protocollo è improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, necessità, adeguatezza, pertinenza e limitazione rispetto alle finalità, alla conservazione e all'accessibilità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle norme specifiche e delle regole procedurali previste da quest'ultimo Regolamento UE, dal decreto legislativo n. 196 del 2003, dal decreto legislativo n. 101 del 2018, dal decreto legislativo n. 51 del 2018 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018.
2. Le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano le più adeguate misure tecniche e organizzative per garantire e dimostrare la conformità del trattamento dei dati personali sviluppato alla disciplina normativa europea e nazionale, anche al fine di rispettare i



profili di sicurezza di cui agli articoli 32 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 25 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

3. La trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 3 è effettuata avendo cura di assicurare adeguati livelli di sicurezza delle comunicazioni tra le parti, previo specifico accordo tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b, che stabilisca in dettaglio adeguate modalità tecniche di condivisione delle informazioni, sotto il profilo della riservatezza dei dati e in relazione allo stato dell'arte delle relative tecnologie.

Articolo 6

(Tutela dei diritti di proprietà intellettuale)

1. Le Parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente per la tutela dei diritti di immagine. L'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiederà il consenso delle Parti.

Articolo 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dal presente accordo di collaborazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8

(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)

1. Il presente Protocollo:
 - a. sostituisce integralmente l'analogo accordo sottoscritto tra le Parti in data 9 e 24 settembre 2021;
 - b. ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione delle Parti e può essere prorogato per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza;
 - c. potrà essere integrato e modificato di comune accordo fra le parti anche prima della scadenza, per tener conto di aspetti nuovi che possono emergere nel corso della collaborazione e dell'esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità di collaborazione stessa.

Roma, _____

per la Guardia di finanza
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen.C.A. Leandro Cuzzocrea)

per TELT S.a.s
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Maurizio Bufalini)



Allegato 1

TABELLA ONERI DA RIMBORSARE ALLA GUARDIA DI FINANZA AL RICORRERE DELLE PREVISTE CONDIZIONI	
ONERI PER IL PERSONALE (PER SINGOLO MILITARE IMPIEGATO)	IMPORTI
1. ONERI ACCESSORI	
a. Servizi esterni art. 48 D.P.R. 164/2002 (attività esterna per oltre 3 ore)	€ 7,96 a turno*
b. Altre indennità accessorie:	
(1) Servizi festivi (servizio prestato in giornata festiva) (art. 12, c. 1, D.P.R. n. 147/1990)	€ 18,58 al giorno*
(2) Servizi notturni (servizio prestato tra le 22.00 e le 6.00) (art. 51, c. 1, D.P.R. n. 164/2002)	
(3) Presenza festività particolari (art. 51, c. 2, D.P.R. n. 164/2002)	€ 5,71 per ora*
(4) Indennità di compensazione (servizio durante giornata di riposo settimanale) (art. 38, c. 4, D.P.R. n. 51/2009)	€ 53,08 al giorno*
	€ 15,92 al giorno*
c. Straordinario (art. 27, c. 7, D.P.R. 39/2018)	
(1) Da Maggiore a Generale di Brigata	Da € 25,43 a € 57,05 per ora*
(2) Da Sottotenente a Capitano	Da € 19,43 a € 42,80 per ora*
(3) Ispettori	Da € 17,73 a € 27,46 per ora*
(4) Sovrintendenti	Da € 16,59 a € 24,28 per ora*
(5) Appuntati/Finanzieri	Da € 14,97 a € 22,53 per ora*
2. ONERI DI MISSIONE	
a. Indennità di missione (servizi svolti in località distanti oltre 10 km dalla sede del Reparto)	
(1) Indennità oraria (art. 1, c. 1, Legge n. 478/1978);	Da € 0,531 a € 1,327 per ora*
(2) Indennità di missione maggiorata (ore di viaggio eccedenti turno giornaliero) (art. 36, c. 7, D.P.R. n. 51/2009)	€ 10,62 per ora*
b. Rimborsi spese per pasti (tipicamente per servizi eccedenti le 6 ore) (art. 8, c. 2, D.P.R. n. 147/1990)	Da € 7,00 a € 30,55 a pasto*
c. Rimborso somma forfetaria (art. 36, c. 12, D.P.R. n. 51/2009)	
d. Rimborsi spese alloggio (art. 36, c. 3, D.P.R. 51/2009)	
(1) Pernottamento in albergo fino alla prima categoria (4 stelle) con esclusione di quella "lusso"	€ 110,00 per ogni 24 ore
(2) Biglietto ferroviario o marittimo di prima classe (art. 28 del d.P.R. n. 39/2018)	Alle condizioni di mercato. Prenotazioni tramite i servizi <i>business</i> forniti dall'operatore convenzionato

* Importi comprensivi di oneri a carico dello Stato (32,70%).

Tutti gli importi sono sottoposti ad annuale aggiornamento e comunicazione a TELT da parte del Comando Generale del Corpo.